



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

**CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI STRAORDINARI
TEMPORANEI E IN REGIME DI ESTREMA URGENZA PER LA PRIMA
ACCOGLIENZA DE CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE**

Codice C.I.G. Z123B0F7FC

Tra

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena C.F. 80001270364 nella persona del Vice Prefetto Vicario dott.ssa Pinuccia Niglio

e

KAUR NAVNEET – HOTEL PARADISO, C.F. KRANNT88E70Z222X, con sede legale in Via Emilia Est, 160 (41013) Castelfranco Emilia (MO), rappresentata dal legale rappresentante *pro tempore*, Kaur Navneet nata in India il 30.5.1988 C.F. KRANNT88E70Z222X (d’ora in poi denominato Gestore/affidatario).

VISTO il D. Lgs. n. 142/2015 di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

VISTO il decreto in data 29 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei Conti il successivo 16 febbraio 2021, con cui il Ministro dell’Interno ha approvato il “Nuovo schema di Capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal D.L. 30/10/1995, n. 451, convertito con L. 29/12/1995, n. 563, dagli artt. 9 e 11 del D. Lgs. 18/8/2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del D. Lgs. 25/7/1998, n. 286 e ss.mm.ii.”;

VISTO il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con particolare riferimento all’art. 32, il quale prescrive che le stazioni appaltanti, prima di avviare le procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;

VISTO il D.L 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, che prevede fino al 30 giugno 2023 procedure semplificate di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia in deroga all’art. 36, comma 2 del Codice di contratti pubblici, e in particolare l’affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;

VISTE le diverse circolari emanate dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione a decorrere dal mese di febbraio 2023 (prot. n. 6327 del 17/02/2023 e prot. n. 6582 del 21/02/2023, prot. n. 2566 del 10/03/2023, prot. 11412 del 24/03/2023, prot. n. 11622 del 27/03/2023, prot. n. 15909 del 24/04/2023, prot. n. 13803 del 11/04/2023 e prot. n. 13497 del 06/04/2023), con cui è stata comunicata l’avvenuta predisposizione di piani nazionali di distribuzione di migranti per far fronte ai ravvicinati e consistenti eventi di sbarco, e che,



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

comunque, continua ininterrottamente l'afflusso di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale sulle coste italiane e di conseguenza sul territorio di Modena a seguito di trasferimento dai luoghi di sbarco;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione prot. n. 9451 del 10.03.2023 concernente le procedure di scelta del contraente in caso di arrivi consistenti e ravvicinati ed il relativo parere dell'Avvocatura generale dello Stato;

TENUTO CONTO che la straordinaria situazione creatasi non consente, attesi i continui, ravvicinati e numerosi trasferimenti di migranti dai luoghi di sbarco e l'indisponibilità di ulteriori soluzioni o strumenti di estensione della rete di accoglienza straordinaria, il completamento della procedura di tipo negoziata con l'acquisizione delle offerte tecniche ed economiche, anche alla luce della inapplicabilità al territorio di questa provincia dell'Ordinanza di protezione civile n. 984 del 16 aprile 2023 adottata a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2023 dello stato di emergenza sul territorio nazionale a seguito dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti attraverso le rotte del Mediterraneo;

VISTA la nota della Prefettura U.T.G. di Bologna di prot.n. 54979 del 28.4.2023 con cui , in attuazione dei piani nazionali di distribuzione di migranti , è stato disposto il trasferimento a Modena di n. 50 migranti;

TENUTO CONTO dell'impossibilità di una sistemazione di tutti i migranti in arrivo presso CAS già attivi in quanto i posti assicurati dai vari gestori dei centri allo stato risultano in linea di massima già saturi;

VISTA la nota di prot.n. 37378 in data 28.4.2023 con cui la Prefettura U.T. G. di Modena dispone l'assegnazione - con decorrenza dalla sera del 28.4.2023 - di n. 5 migranti, ai quali occorre garantire l'alloggiamento/ pernottamento e fornitura di pasti (colazione, pranzo e cena, stante la situazione di indifferibile urgenza nelle more della predisposizione degli atti di rito previsti dalla normativa vigente in materia di Contratti pubblici;

CONSIDERATO infine che i trasferimenti sul territorio provinciale di migranti provenienti da sbarchi in base ai piani nazionali di distribuzione continuano incessantemente ed è prevedibile nell'immediatezza di non riuscire a garantire l'accoglienza nei CAS già attivi per il completamento dei posti assicurati in convenzione ;

VALUTATA l'assoluta necessità di procedere all'affidamento diretto - secondo quanto disposto dal Ministero dell'Interno con circolare del 10 marzo u.s - entro i limiti derivanti dalle soglie europee stabiliti dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 anche tenuto conto del parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato richiamato nella predetta ministeriale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
Soggetti

La presente convenzione viene stipulata tra la **Prefettura di Modena e Kaur Navneet - Hotel Paradiso** al fine di disciplinare, come meglio precisato nella nota di prot.n. 37378 in data 28.4.2023, al fine di prestare le attività di prima accoglienza comprensive del servizio di pernottamento e vitto (colazione, pranzo e cena) - in regime di urgenza - a favore dei migranti affidati a partire dalla serata del 28.4.2023 e fino al 31 maggio 2023;



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

Art. 2

Oggetto della convenzione e Servizi

La Convenzione ha per oggetto la messa a disposizione di 5 posti in accoglienza e fino ad un numero massimo n. 10 posti per fronteggiare l'eccezionale afflusso di cittadini stranieri affidati in relazione ai piani di riparto predisposti dalla Prefettura U.T.G. di Bologna nonché l'erogazione dei servizi di seguito elencati.

I servizi, che il Gestore è tenuto a fornire, sono quelli indicati nel presente accordo, così come previsti dal decreto in data 29 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei Conti il successivo 16 febbraio 2021, con cui il Ministro dell'Interno ha approvato il "Nuovo schema di Capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal D.L. 30/10/1995, n. 451, convertito con L. 29/12/1995, n. 563, dagli artt. 9 e 11 del D. Lgs. 18/8/2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del D. Lgs. 25/7/1998, n. 286 e ss.mm.ii."

In particolare, i servizi essenziali oggetto del presente affidamento sono articolati come segue:

1) Servizi di gestione amministrativa

- a) Ricevimento degli ospiti all'arrivo sul territorio h24;
- b) Registrazione degli ospiti (rilevazione dei: dati anagrafici, nazionalità, entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) comprensiva della produzione di un report giornaliero destinato alla Prefettura a mezzo e-mail che la Prefettura controllerà fatti salvi gli adempimenti di specifica competenza della locale Questura;

2) Servizi di pulizia e igiene ambientale

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il confort igienico ambientale della struttura di accoglienza. In particolare:

- a) Pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi;

3) Erogazione dei pasti

A titolo orientativo, il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche (Allegato 4-quater). L'affidatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) e ad applicare le procedure di autocontrollo (HACCP).

2. La Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.

3. I pasti o/e le derrate sono distribuiti in via esclusiva dall'ente gestore.

4. Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze nella struttura, secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche di cui al D.M. 29 gennaio 2021 (Allegato 4-quater).

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate.



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguati materiale atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, etc.).

4) Servizio alloggio/pernottamento

Il servizio comprende la fornitura di:

- effetti lettereci;
- prodotti per l'igiene personale;
- servizio lavanderia effetti lettereci;

Art. 3

Responsabilità/personale impiegato

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Per l'espletamento dei servizi di cui al precedente art. 2, il gestore si impegna ad impiegare un adeguato numero di unità di personale dotato delle necessarie competenze professionali.

Il gestore è responsabile, anche verso terzi, dei danni a persone e cose imputabili al suddetto personale, e si impegna a tenere indenne il Ministero dell'Interno e la Prefettura da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, degli atti, dolosi e/o colposi, di questi.

Nessun rapporto di impiego, e comunque di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale ed il Ministero dell'Interno o la Prefettura.

Art. 4

Determinazione dell'importo della convenzione

La Prefettura-UTG corrisponderà l'importo di Euro 40,00, oltre IVA (se dovuta) procapite/prodie per ciascun ospite assistito, previo apposito accreditamento delle risorse sulla contabilità ordinaria.

L'importo complessivo presunto della presente convenzione è pari a € 13.600,00¹ (tredicimilaseicento/00), oltre IVA, determinato - in ragione dei criteri enunciati nel provvedimento di affidamento diretto di cui alle premesse - a decorrere **dal 28 aprile 2023** fino al **31 maggio 2023**.

Art. 5

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

La Prefettura-UTG provvede al pagamento degli oneri economici connessi all'attuazione della presente convenzione tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali, nei limiti delle risorse assegnate.

La Prefettura-UTG liquiderà, dietro presentazione di fattura o documento equipollente da prodursi, al termine dell'affidamento per le prestazioni oggetto della presente convenzione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze secondo il costo pro-capite/pro-die indicato nel precedente art. 4.

¹

Importo stimato massimo calcolato moltiplicando la quota prodie/proquota di € 40,00 per n. 10 ospiti e per n. 34 giorni (28.4.2023 -31.5.2023).



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

A tal fine, il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze riferite al periodo oggetto di fatturazione.

Il pagamento verrà effettuato, di regola, a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del documento contabile sopra menzionato, previa acquisizione del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva, ferma restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero. Il **CIG** (codice identificativo della gara) che dovrà essere indicato su qualsiasi documento attinente all'esecuzione della presente convenzione è **Z123B0F7FC**.

Le relative fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2013 del Ministero dell'Economia, indicando il Codice Univoco della Prefettura **1HENAL**.

Il gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta della convenzione.

L'esecuzione di transazioni avvenute senza avvalersi di bonifici bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. determina la risoluzione di diritto della convenzione. Resta salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti.

Dovranno, in ogni caso, essere rispettate le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché il rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche.

La fatturazione della spesa in questione è subordinata all'emissione della certificazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore esecutivo (DEC), da allegare alla fattura elettronica.

Art. 6

Direttore dell'esecuzione

Il direttore dell'esecuzione è nominato dalla Prefettura ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto.

In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni, provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Lo stesso elabora il certificato di regolarità e ultimazione delle prestazioni.

Art. 7

Monitoraggio e controllo

La Prefettura-UTG si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.

È fatto comunque obbligo al Gestore di trasmettere giornalmente alla Prefettura-UTG l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura al fine di consentire i previsti controlli.

Art. 8

Durata



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

Gli effetti della presente convenzione hanno inizio dalla data di presa in carico degli ospiti (28.4.2023) e si concluderanno al massimo il 31.5.2023 intendendosi che il contratto sarà risolto anticipatamente, qualora il massimale della soglia di spesa (IVA esclusa) dell'affidamento diretto di € 13.600,00 - stabilito dall'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - venga raggiunto prima del 31.5.2023, ovvero si rendessero disponibili posti presso i gestori già aggiudicatari del servizio di accoglienza e fatta salva, comunque, la facoltà della Prefettura di cessazione anticipata senza oneri al venire meno delle esigenze.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza indicati all'art. 2, la Convenzione si intenderà conclusa alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione da parte della Prefettura.

Allo stesso modo e in caso di comprovate necessità legata all'emergenza, è fatta salva la possibilità di rinnovo della convenzione.

Art. 9

Prescrizioni

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dalla stessa convenzione e dalle norme di legge.

Art. 10

Patto di integrità

1. Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dal gestore, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Art. 11

Recesso

La Prefettura-UTG si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso di cessate esigenze.

Nulla è dovuto, in tal caso, al gestore se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

La facoltà di recesso dovrà essere comunicata al gestore con un congruo preavviso in relazione alla durata limitata dell'affidamento.

Art. 12

Risoluzione

La Prefettura-UTG, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione per grave inadempimento e mancata messa a disposizione di posti di cui all'art. 2 della presente convenzione previo semplice preavviso.

A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale, l'Amministrazione porrà a carico del soggetto affidatario inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad altro soggetto.

Per le prestazioni inerenti i servizi oggetto della presente Convenzione è tassativamente vietato il subappalto, anche parziale, pena la risoluzione immediata del contratto.

In ogni caso, pur in presenza di risoluzione del contratto, il soggetto affidatario è tenuto a effettuare le prestazioni richieste fino alla data del subentro di altro soggetto nell'espletamento del servizio.



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

Si precisa infine che, qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, è stabilito l'automatico ed immediato scioglimento del vincolo contrattuale.

Art. 13

Polizza assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, il gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

Eventuali danni a beni mobili o immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del gestore.

Art. 14

Penalità e controversie

Nel caso in cui dovessero verificarsi inadempienze nella prestazione dei servizi indicati al precedente art. 2, al gestore potrà essere assoggettata a penalità.

La penalità potrà essere determinata da un minimo del 5 per mille ad un massimo del 5 per cento del corrispettivo maturato nel giorno in cui si sono verificate le inadempienze nell'erogazione dei predetti servizi.

La penalità sarà commisurata alla gravità delle inadempienze e della loro eventuale reiterazione.

Le inadempienze dovranno essere contestate per iscritto e potranno essere comunicate anche a mezzo posta certificata.

Le eventuali penalità applicate saranno detratte dai crediti maturati da Gestore.

Nel caso di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione della Convenzione, il Gestore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto alla Prefettura-U.T.G., in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni.

Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria.

Art. 15

Cauzione

L'ente gestore presterà la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per una somma pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, a garanzia degli adempimenti.

Art. 16

Foro competente

Il Foro di Modena sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e della relativa Convenzione.

Art. 18

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. Il gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.

3. Il gestore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.

4. In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. 19

Norme finali e Rinvio a norme vigenti

L'appalto verrà regolato dalla presente convenzione e quindi dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate, nonché dal D.Lgs. 50/2016.

Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli ovvero dall'affidamento diretto, si fa rinvio al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia di diritto privato.

Le parti eleggono domicilio ai fini di ogni comunicazione inerente alla presente convenzione ai seguenti indirizzi PEC

Per il gestore: kaur.navneet@pec.it

Per la Prefettura: protocollo.prefmo@pec.interno.it

Letto, approvato e sottoscritto.

Modena, data protocollo

Prefettura UTG
Vice Prefetto Vicario
Pinuccia Niglio

Gestore
HOTEL PARADISO
Kaur Navneet